

Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994.

Da avv.natalebonfiglio@pec.giuffre.it <avv.natalebonfiglio@pec.giuffre.it>
A **assessorato.turismo@certmail.regione.sicilia.it**
<assessorato.turismo@certmail.regione.sicilia.it>, **ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it**
<ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it>,
dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it
<dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it>, **nctcatania@pec.it**
<nctcatania@pec.it>, **cataniabeachsoccer@pec.it** <cataniabeachsoccer@pec.it>,
usdfortitudo@pec.it <usdfortitudo@pec.it>

Data mercoledì 4 febbraio 2026 - 12:09

Attenzione trattasi di notificazione eseguita a mezzo pec, ai sensi dell'art. 3 bis l. 53/1994.

Si invita il destinatario a prendere visione degli allegati che costituiscono gli atti notificati.

E' possibile verificare l'identità del mittente e la validità legale del certificato di firma utilizzato tramite servizi gratuiti messi a disposizione da alcune Certification Authority, come ad esempio:

- Verificatore On Line Actalis <https://vol.actalis.it/volCertif/home.html>
- Verificatore On Line Infocert <https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php>
- Verificatore On Line PosteCert <https://postecert.poste.it/verificatore/service?type=0>
- Verificatore On Line Notariato <http://vol.ca.notariato.it/verify>

orlandina capo d'orlando relata pec ricorso tar pa_signed.pdf
orlandina capo d'orlando a r.l. Procura alle liti 4.02.26_signed_signed.pdf
ORLANDINA BASKET RICORSO AL TAR palermo 4.02.26 ult_signed.pdf

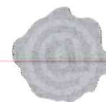
ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Avv. Natale Bonfiglio, nella qualità di procuratore e difensore dell'Orlandina Capo D'Orlando a .r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott. Francesco Paolo Venza,

ATTESTA

che l'allegata copia informatica contenente il ricorso ritualmente notificato a mezzo pec ex lege n. 53/1994 e s.m.i., unitamente alla procura alle liti e alla relata di notificazione, come acclarato dalle allegate ricevute di accettazione e consegna delle pec, è conforme all'originale digitale dal quale è stata estratta.

AVVOCATO
NATALE
BONFIGLIO
04.02.2026
17:28:45
GMT+00:00



AVV. NATALE BONFIGLIO
VIA CAMICIOTTI, 102, MESSINA – VIA DANTE, N. 3, BROLO (ME)

**Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale
della Sicilia Sede di Palermo -**

Ricorso

nell'interesse di **Orlandina Capo d'Orlando a r.l.**, (P. IVA: 03526700830), in persona del legale rappresentante "pro tempore", Dott. Francesco Paolo Venza, domiciliato per la carica presso la sede in C/da Muscale, snc, di Capo d'Orlando, in virtù di procura rilasciata su atto separato, ma materialmente congiunta al presente atto, rappresentato e difeso dall'Avv. Natale Bonfiglio del Foro di Messina, (C.F.: BNFNTL68B08F206B – PEC: avv.natalebonfiglio@pec.giuffre.it; FAX: 0941562980), elettivamente domiciliato presso lo studio del nominato legale sito in Via Camiciotti, n. 102, di Messina (ME), il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e/o notificazioni presso il suddetto indirizzo P.E.C., d'ora in avanti anche "Orlandina" – ricorrente -

contro

- **Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana (Cod. Fisc.: 80012000826)**, in persona del legale rappresentante "pro tempore", domiciliato digitalmente presso il relativo indirizzo di P.E.C.: assessorato.turismo@certmail.regione.sicilia.it, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, e domiciliato ex lege, fisicamente presso i relativi Uffici, in Via Mariano Stabile, n. 182, di Palermo, e digitalmente presso il relativo indirizzo di P.E.C.: adsa@mailcert.avvocaturastato.it

- **Dirigente Generale del Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo dell'Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana (Cod. Fisc.: 80012000826)**, in persona del legale rappresentante "pro tempore", domiciliato digitalmente presso il relativo indirizzo di P.E.C.: dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, e domiciliato ex lege, fisicamente presso i relativi Uffici, in Via Mariano Stabile, n. 182, di Palermo, e digitalmente presso il relativo indirizzo di P.E.C.: adsa@mailcert.avvocaturastato.it

e nei confronti di

S.S.D. NUOTO CATANIA ARL (Cod. Fisc.: 93145090879), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato presso la sede, in VIA ZURRIA, di CATANIA, e digitalmente, presso l'indirizzo di PEC: nctcatania@pec.it

S.S.D. CATANIA BEACH SOCCER (Cod. Fisc.: 93126340871), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato presso la sede,

CORSO MARTIRI DELLA LIBERTA', 38/A, di CATANIA, e digitalmente, presso l'indirizzo di PEC: cataniabeachsoccer@pec.it

S.S.D. FORTITUDO SRL (Cod. Fisc.: 93005020842), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato presso la sede, in VIA ARTEMIDE, di AGRIGENTO e digitalmente, presso l'indirizzo di PEC: usdfortitudo@pec.it

per l'annullamento – previa sospensione cautelare

con Decreto Presidenziale inaudita altera parte

- i. del D.D.S. n. 4626 – S 5 del 16.12.2025, pubblicato a pagina 54 della GURS, parte I, n. 2 del 9 gennaio 2026, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo dell'Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana, con l'art. 1, ha approvato l'elenco delle società sportive beneficiarie del contributo di cui all'art. 81, comma 6, della L.R. Sic. 15 aprile 2021, n. 9, per la stagione sportiva 2024-2025; con l'art. 2 ha disposto l'impegno delle somme necessarie sul capitolo di bilancio regionale; con l'art. 3 ha disposto che si provvedesse al conseguente pagamento, e con l'art. 4 ha avvertito che avverso lo stesso provvedimento avrebbe potuto essere proposto ricorso al Tar entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni.
- ii. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, inclusi gli atti dell'istruttoria con i quali l'Assessorato resistente ha omesso la valutazione della tempestiva domanda dell'Orlandina ed il conseguente inserimento della stessa nel suddetto elenco delle società sportive beneficiarie.
- iii. gli altri atti infra specificati.

nonché per

il risarcimento del danno infra specificato.

Fatto

- i. Con D.D.G. n. 3628 del 28.10.2025, pubblicato sulla GURS, Parte I, n. 48 del 7 novembre 2025, il Dirigente Generale del Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo dell'Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana approvava l'allegato *Avviso per la richiesta dei contributi, destinati alle società sportive siciliane professionistiche, semiprofessionistiche e dilettantistiche, partecipanti per la stagione sportiva 2024/2025 a campionati nazionali di "Serie A" e "Serie B" indetti dalle rispettive federazioni sportive riconosciute dal CONI e dal CIP, per il rimborso delle spese di trasferta (Legge regionale 15.4.2021 N. 9).*
- ii. L'Orlandina ha tempestivamente trasmesso l'istanza di rimborso di cui all'art. 2 del suddetto avviso con P.E.C. del 26 novembre 2025 inviata da: orlandinacapo@legalmail.it a

dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it, indi, nel rispetto dei venti giorni decorrenti dalla pubblicazione in GURS dell'avviso, avvenuta in data 7 novembre 2025, termine prescritto dall'art. 3 del medesimo avviso pubblico.

iii. Con D.D.S. n. 4626 – S 5 del 16.12.2025, pubblicato a pagina 54 della GURS, parte I, n. 2 del 9 gennaio 2026, il Dirigente Generale del Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo dell'Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana, con l'art. 1, ha approvato l'elenco delle società sportive beneficiarie del contributo di cui all'art. 81, comma 6, della L.R. Sic. 15 aprile 2021, n. 9, per la stagione sportiva 2024-2025; con l'art. 2 ha disposto l'impegno delle somme necessarie sul capitolo di bilancio regionale; con l'art. 3 ha disposto che si provvedesse al conseguente pagamento, e con l'art. 4 ha avvertito che avverso lo stesso provvedimento avrebbe potuto essere proposto ricorso al Tar entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni: **nel detto elenco non è inclusa l'Orlandina Capo d'Orlando a r.l., odierna ricorrente, né tra coloro che hanno presentato la domanda in tempo utile e nemmeno tra gli esclusi.**

iv. Per tali motivi, come da accordi presi per le vie brevi con il funzionario dell'Assessorato resistente, dott.ssa Firetto, con PEC del 9 gennaio 2026, l'Orlandina Capo d'Orlando a r.l. ha inviato al medesimo Assessorato resistente la prova dell'accettazione e della consegna della pec di trasmissione della testé citata istanza del 26 novembre 2025, ***rivolgendo preghiera voler inserire la nostra pratica nel piano di riparto della legge in oggetto.***

v. Stante il silenzio dell'Assessorato resistente l'Orlandina Capo d'Orlando a r.l., in data 13 gennaio, 15, gennaio e 19 gennaio 2026, ha trasmesso all'Assessorato resistente ulteriori richieste con le quali ha diffidato l'Assessorato: 1) a non pagare i contributi alle altre società sportive; 2) a disporre l'erogazione dei contributi includendo l'Orlandina Capo d'Orlando a r.l. e ciò in guisa da proporzionare tra tutti gli aventi diritto la disponibilità stanziata di Euro 500.000,00 complessivi avente copertura nel Bilancio della Regione Siciliana.

Le suddette richieste non hanno sortito alcun effetto.

Sicché non resta che adire l'Ecc.mo Tar.

**

Gli epiegafati atti oggi impugnati sono illegittimi e dovranno essere annullati, con la conseguenza che dovranno essere accolte le domande specificate in calce al presente atto, per i seguenti motivi di

Diritto

I. Violazione e falsa applicazione dell'art. 81, comma 6, della L.R. Sic. 15 aprile 2021, n. 9.- Eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà con l'avviso pubblico approvato con il sopra citato D.D.G. n. 3628 del 28.10.2025, pubblicato sulla GURS, Parte I, n. 48 del 7 novembre 2025.- Violazione dell'art. 7 della L.R. Sic. N. 7/2019, ed eccesso di potere, per omessa istruttoria e travisamento dei fatti (i.e.: la rituale istanza di erogazione dei contributi trasmessa a mezzo P.E.C. da Orlandina Capo d'Orlando a r.l.).

I.1. L'art. 81, comma 6, della L.R. Sic. 15 aprile 2021, rubricato:

*"Iniziative in favore dello sport e fondo per le trasferte delle società sportive siciliane", dispone che: 6. Nelle more della definizione delle misure per il riconoscimento della condizione di insularità, al fine di alleggerire il carico finanziario dovuto ai maggiori costi dei biglietti aerei e ferroviari delle tratte nazionali è istituito presso l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, un fondo dell'importo pari a 400 migliaia di euro per il biennio 2021-2022, finalizzato al rimborso dei costi sostenuti dalle società sportive siciliane partecipanti ai campionati nazionali di serie A e serie B indetti dalle federazioni sportive riconosciute dal CONI o dal CIP, per le trasferte dei propri atleti, per la parte eccedente la somma di 100 euro e nel limite massimo di 100 euro per atleta a trasferta. **Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo sono definite le modalità di erogazione (Missione 6, Programma 1).***

I.2. Come emerge dagli atti impugnati, per l'anno 2025, la Regione Siciliana ha stanziato in Bilancio la somma complessiva di Euro 500.000,00 a copertura del rimborso dei costi di cui al citato art. 81, comma 6, della L.R. Sic. N. 9/2021; con D.A. n.3563 del 22.10.2025, l'Assessorato resistente ha definito le modalità attuative di erogazioni dei contributi in ossequio al ridetto art. 81, comma 6, della L.R. Sic. N. 9/2021, e, pertanto, in attuazione della suddetta disciplina, con il D.D.G. n. 3628 del 28.10.2025, **pubblicato sulla GURS, Parte I, n. 48 del 7 novembre 2025**, il Dirigente Generale del Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo dell'Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana ha approvato l'allegato *Avviso per la richiesta dei contributi, destinati alle società sportive siciliane professionistiche*, prescrivendo quanto segue:

- 1) Con l'articolo 2, le modalità di compilazione della domanda e degli allegati necessari.
- 2) Con l'articolo 3, la dotazione finanziaria, di Euro 500.000,00.
- 3) Con l'articolo 4, i termini di presentazione dell'istanza di contributo.
- 4) Con l'articolo 5, i casi di esclusione dai benefici.
- 5) Con l'articolo 6, i **parametri per la formulazione del piano di riparto** nei seguenti testuali termini:

La formulazione del relativo piano di riparto dei contributi di cui trattasi, come disposto con D.A. n. 3563 del 22.10.2025 terrà conto dei seguenti parametri:

1 Numero delle trasferte effettuate

2 Numero degli atleti impegnati nelle trasferte

3 Spese sostenute dalle società per atleta per singola trasferta

Qualora le richieste di contributo dovessero superare la dotazione dell'anno finanziario 2025, pari ad euro 500.000,00 del fondo di cui al comma 6 dell'art.81 della L.r.n.9/2021, il Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo provvederà alla riduzione dei contributi, in maniera proporzionale, a tutte le Società sportive richiedenti, sino alla capienza del fondo. Il provvedimento con il Piano di riparto sarà pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

I.3. Come evidenziato in narrativa e come emerge dagli atti che si depositano a corredo del presente ricorso:

I.3.1. L'Orlandina ha tempestivamente trasmesso l'istanza di rimborso di cui all'art. 2 del suddetto avviso con P.E.C. del 26 novembre 2025 inviata da: orlandinacapo@legalmail.it a dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it, indi, nel rispetto dei venti giorni decorrenti dalla pubblicazione in GURS dell'avviso, avvenuta in data 7 novembre 2025, termine prescritto dall'art. 3 del medesimo avviso pubblico.

I.3.2. L'istanza dell'Orlandina ha rispettato la sopra riportata disciplina recata dall'avviso pubblico con la conseguenza che ha maturato il diritto all'erogazione dei contributi in ossequio ai ***parametri per la formulazione del piano di riparto*** dettati dal sopra trascritto articolo 6 dell'avviso pubblico per cui è causa.

I.4. Come pure evidenziato in narrativa, però l'Orlandina non è stata inclusa nell'elenco di coloro che avevano presentato la domanda e nemmeno nell'elenco degli esclusi, approvati con D.D.S. n. 4626 – S 5 del 16.12.2025, pubblicato a pagina 54 della GURS, parte I, n. 2 del 9 gennaio 2026, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo dell'Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana, con l'art. 1, ha approvato l'elenco delle società sportive beneficiarie del contributo di cui all'art. 81, comma 6, della L.R. Sic. 15 aprile 2021, n. 9, per la stagione sportiva 2024-2025.

Tale omissione, è stata determinata da mera svista per effetto della quale l'Assessorato resistente non ha fisicamente visto l'istanza inviata da Orlandina Capo d'Orlando a r.l. con P.E.C. del 26 novembre 2025 inviata da: orlandinacapo@legalmail.it a

dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it, come da ricevute di accettazione e consegna che si depositano unitamente al messaggio originale eml..

Tale svista concreta gli epigrafati vizi degli atti impugnati e ne dovrà determinare l'annullamento, per l'appunto, sotto i profili della violazione dell'art. 7 della L.R. Sic. N. 7/2019 e s.m.i e dell'eccesso di potere per l'omessa istruttoria e/o il travisamento dei fatti (i.e.: la mancata percezione dell'istanza della ricorrente), della violazione e falsa applicazione dell'art. 81, comma 6, della L.R. Sic. 15 aprile 2021, n. 9.; nonché dell'eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà con l'avviso pubblico approvato con il sopra citato D.D.G. n. 3628 del 28.10.2025, pubblicato sulla GURS, Parte I, n. 48 del 7 novembre 2025.

E ciò in quanto, per l'appunto, così, l'Assessorato resistente ha omesso la valutazione della domanda, la ponderazione dei parametri della stessa da parametrare con quelli degli altri istanti alla luce dell'art. 6 dell'avviso pubblico, che è stato violato in guisa illegittima determinando l'epigrafato vizio di eccesso di potere in quanto come, noto, era auto vincolante e non disapplicabile: infatti, all'esito di detta attività, l'Assessorato resistente avrebbe dovuto ripartire le somme stanziare in bilancio, di Euro 500.000,00, in ossequio all'ultimo comma del citato articolo 6, che è stato violato, in quanto disponente che:

Qualora le richieste di contributo dovessero superare la dotazione dell'anno finanziario 2025, pari ad euro 500.000,00 del fondo di cui al comma 6 dell'art.81 della L.r.n.9/2021, il Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo provvederà alla riduzione dei contributi, in maniera proporzionale, a tutte le Società sportive richiedenti, sino alla capienza del fondo.

La conclusione.

Può allora concludersi che, per effetto dei suddetti vizi -- diversamente da quanto evidentemente erroneamente ritenuto dall'Assessorato resistente con gli atti impugnati, sussistevano tutti i presupposti di cui al ridetto avviso pubblico e, prim'ancora dell'art. 81, comma 6, della L.R. n. 9/2021 e del D.A. attuativo sopra citati ed apertamente violati, ai fini del riconoscimento del diritto del Orlandina Capo d'Orlando a r.l. al contributo per cui è causa, ossia i documenti probatori depositati ai sensi dell'art. 2 dell'avviso pubblico, che sono stati trasmessi con l'istanza del 26.11.2025, ai fini della ponderazione alla luce dei parametri di cui al sopra riportato articolo 6 e della conseguente formulazione del piano di riparto in esecuzione del quale avrebbero dovuto essere effettuati i pagamenti ai sensi degli articoli 7 e 8 del medesimo avviso pubblico pure violati dagli atti impugnati, tra quali pure le determine di liquidazione consequenziali, ed i pagamenti ad oggi non effettuati, i quali pertanto dovranno essere pure annullati.

II. Domanda di risarcimento del danno in forma specifica.

Per effetto dell'accoglimento del presente ricorso, indi, in ragione dell'annullamento degli atti impugnati, l'Assessorato resistente dovrà essere condannato ad esaminare la domanda di erogazione del contributo formulata da Orlandina Capo d'Orlando a r.l., a ponderarla comparativamente con le altre 86 domande, ad effettuare il piano di riparto, ai sensi dell'art. 6 dell'avviso pubblico e, quindi, ad effettuare il pagamento in favore della ricorrente in conformità.

Domanda cautelare

**con istanza di Decreto Presidenziale inaudita altera parte
e contestuale autorizzazione alla notifica per pubblici proclami anche mediante
pubblicazione sul sito istituzionale dell'Assessorato resistente**

La sussistenza del fumus boni juris è palese.

E' pure palese la sussistenza del periculum in mora poiché:

- 1) Le risorse sono limitate a 500.000 mila euro, le uniche impegnate in Bilancio e, quindi, spendibili.
- 2) Con il DDS n. 4626 del 16.12.2025, pubblicato in GURS del 9 gennaio 2026, oggi impugnato, nell'approvare l'elenco degli istanti aventi diritto, il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Assessorato resistente ha dato atto del fatto che, a seguito dell'istruttoria, il contributo concedibile è risultato pari a Euro 643.712,89, pertanto superiore alla disponibilità del capitolo di bilancio pari a Euro 500.000,00, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 6 dell'avviso pubblico, ha liquidato i contributi nella misura del 77,67438% delle quote effettivamente spettanti agli 83 (OTTANTATRE) aventi diritto di cui all'allegato elenco all'uopo approvato.
- 3) Ad oggi non sono stati effettuati i pagamenti; con la conseguenza che l'unica possibilità di Orlandina Capo d'Orlando a r.l. di ottenere i contributi spettantigli è quella della sospensione degli atti impugnati con Decreto Presidenziale inaudita altera parte in quanto il pagamento dei contributi che potrebbe avvenire da un giorno all'altro intercorrente dal dì della notifica del ricorso fino alla prossima camera di consiglio utile ai fini della trattazione della domanda cautelare, pregiudicherebbe definitivamente la possibilità di ottenere il medesimo contributo, per l'appunto, in ragione della carenza di copertura finanziaria.

Laddove si dovrà tenere conto del fatto che i rimborsi in questione sono per la società ricorrente linfa vitale che gli consentirà di affrontare le trasferte del corrente anno come acutamente percepito dal Legislatore che ha stanziato le somme a cagione

dell'endemica situazione di sofferenza economica dello sport siciliano e per garantire il diritto costituzionalmente protetto della continuità territoriale.

**

Dato l'elevato numero di controinteressati, 86, e la difficoltà di effettuare le notifiche individuali, si chiede che, contestualmente all'accoglimento dell'invocata sospensione degli atti con Decreto Presidenziale Inaudita altera parte, l'Ill.mo Presidente voglia autorizzare la notifica per pubblici proclami anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Assessorato resistente.

PTM

nell'interesse di Orlandina Capo d'Orlando a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, si chiede che l'adito Tar voglia:

In via cautelare

1) Sospendere gli atti impugnati con Decreto Presidenziale inaudita altera parte.

Nel merito

2) Annullare gli atti impugnati.

3) Per effetto dell'accoglimento del presente ricorso, indi, in ragione dell'annullamento degli atti impugnati, condannare l'Assessorato resistente ad esaminare la domanda di erogazione del contributo formulata da Orlandina Capo d'Orlando a r.l., a ponderarla comparativamente con le altre 86 domande, ad effettuare il piano di riparto, ai sensi dell'art. 6 dell'avviso pubblico e, quindi, ad effettuare il pagamento in favore della ricorrente in conformità.

Il contributo unificato dovuto è pari a Euro 650,00.

Messina – Palermo, lì, 3 febbraio 2026

Avv. Natale Bonfiglio

AVVOCATO
NATALE
BONFIGLIO
04.02.2026
11:04:16
GMT+00:00



Procura alle liti

Io sottoscritto, Dott. Francesco Paolo Venza, nella qualità di legale rappresentante pro tempore della Orlandina Capo d'Orlando a r.l., (P. IVA: 03526700830), con sede in C/da Muscale, snc, di Capo d'Orlando, nomino quale mio procuratore e difensore l'Avv. Natale Bonfiglio del Foro di Messina affinché mi rappresenti e difenda ai fini del retro esteso ricorso proposto dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia – Sede di Palermo contro - Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana (Cod. Fisc.: 80012000826), in persona del legale rappresentante “pro tempore”, domiciliato digitalmente presso il relativo indirizzo di P.E.C.: assessorato.turismo@certmail.regione.sicilia.it, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, e domiciliato ex lege, fisicamente presso i relativi Uffici, in Via Mariano Stabile, n. 182, di Palermo, e digitalmente presso il relativo indirizzo di P.E.C.: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it, - Dirigente Generale del Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo dell'Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana (Cod. Fisc.: 80012000826), in persona del legale rappresentante “pro tempore”, domiciliato digitalmente presso il relativo indirizzo di P.E.C.: dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, e domiciliato ex lege, fisicamente presso i relativi Uffici, in Via Mariano Stabile, n. 182, di Palermo, e digitalmente presso il relativo indirizzo di P.E.C.: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it, e nei confronti di S.S.D. NUOTO CATANIA ARL (Cod. Fisc.: 93145090879), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato presso la sede, in VIA ZURRIA, di CATANIA, e digitalmente, presso l'indirizzo di PEC: nctcatania@pec.it, S.S.D. CATANIA BEACH SOCCER (Cod. Fisc.: 93126340871), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato presso la sede, CORSO MARTIRI DELLA LIBERTA', 38/A, di CATANIA, e digitalmente, presso l'indirizzo di PEC: cataniabeachsoccer@pec.it, S.S.D. FORTITUDO SRL (Cod. Fisc.: 93005020842), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato presso la sede, in VIA ARTEMIDE, di AGRIGENTO e digitalmente, presso l'indirizzo di PEC: usdfortitudo@pec.it, per l'annullamento – previa sospensione cautelare con Decreto Presidenziale inaudita altera parte <<i. del D.D.S. n. 4626 – S 5 del 16.12.2025, pubblicato a pagina 54 della GURS, parte I, n. 2 del 9 gennaio 2026, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo dell'Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana, con l'art. 1, ha approvato l'elenco delle società sportive beneficiarie del contributo di cui all'art. 81, comma 6, della L.R. Sic. 15 aprile 2021, n. 9, per la stagione sportiva 2024-2025; con l'art. 2 ha disposto l'impegno delle somme necessarie sul capitolo di bilancio regionale; con l'art. 3 ha disposto che si provvedesse al conseguente pagamento, e con l'art. 4 ha avvertito che avverso lo stesso provvedimento avrebbe potuto essere proposto ricorso al Tar entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni. ii. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, inclusi gli atti dell'istruttoria con i quali l'Assessorato resistente ha omesso la valutazione della tempestiva domanda dell'Orlandina ed il conseguente inserimento della stessa nel suddetto elenco delle società sportive beneficiarie. iii. gli altri atti infra specificati, nonché per il risarcimento del danno infra specificato.>>>, all'uopo conferendo al nominato legale ogni facoltà di legge, inclusa quella di sottoscrivere il retro esteso ricorso proposto dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia – Sede di Palermo, di proporre ogni azione utile e conducente nell'interesse della Orlandina Capo d'Orlando a r.l. e di farsi sostituire da altri avvocati. Autorizzo il trattamento dei dati personali avendo ricevuto la relativa informativa di legge. Eleggo domicilio presso lo studio del nominato legale sito in Via Camiciotti, n. 102, di Messina e domicilio digitale all'indirizzo di pec avv.natalebonfiglio@pec.giuffre.it

Dott. Francesco Paolo Venza, n.q.

Vera ed autentica è la firma.

Avv. Natale Bonfiglio

AVVOCATO
NATALE
BONFIGLIO
04.02.2026
11:02:23
GMT+00:00

